



COMUNE di MADIGNANO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE
per le CONCESSIONI e
SERVIZI CIMITERIALI

(Approvato Con Deliberazione Consiliare N° 04 Del 04 Febb. 2005)
(Modificato Con Deliberazione Consiliare N° 37 Del 29 Nov. 2006)
(Modificato Con Deliberazione Consiliare N° 16 Del 04 Giu. 2008)
(Modificato Con Deliberazione Consiliare N° 38 Del 21 Dic. 2012)
(Modificato Con Deliberazione Consiliare N° 31 Del 28 Sett. 2017)

(Modificato Con Deliberazione Consiliare N. 37 Del 18 Settembre 2024)

Il Sindaco
Cav. Piero Antonio Guardavilla

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico

(Atto Sottoscritto Digitalmente)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - CIMITERI

- Articolo 5 - Elenco cimiteri
- Articolo 6 - Ammissione nei Cimiteri comunali

TITOLO II - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE DURATA, LIMITI

- Articolo 7 - Tipologia sepolture
- Articolo 8 - Sepolture private
- Articolo 9 - Durata delle concessioni
- Articolo 10 - Deposito provvisorio
- Articolo 11 - Modalità di concessione
- Articolo 12 - Loculi soggetti a concessione.
- Articolo 13 - Limiti alle concessioni.
- Articolo 14 - Divieti di concessione.
- Articolo 15 - Concessioni in prenotazione
- Articolo 16 - Programmazione delle concessioni.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

- Articolo 17 - Atto di concessione
- Articolo 18 - Tariffa delle concessioni
- Articolo 19 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

- Articolo 20 - Aveni diritto all'uso
- Articolo 21 - Uso delle sepolture private
- Articolo 22 - Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Articolo 23- Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

CAPO IV – RINNOVO, REVOCA, DECADENZA e RINUNCIA DELLE CONCESSIONI

- Articolo 24 - Rinnovo delle concessioni.
- Articolo 25 - Revoca
- Articolo 26 - Decadenza
- Articolo 27 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 28 - Estinzione
- Articolo 29 - Rinuncia alle concessioni

CAPO V - DIVISIONE, SUBENTRI

Articolo 30 - Divisione, Subentri

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 32 – Doveri in ordine alla manutenzione

Articolo 33 - Costruzione dell'opera – Termini

T I T O L O III -LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 34 - Accesso al cimitero – Autorizzazione ad eseguire lavori

Articolo 35 – Autorizzazioni e permessi di costruzione sepolture private

Articolo 36 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Articolo 37 - Recinzione area – Materiali di scavo

Articolo 38 - Introduzione e deposito materiali

Articolo 39 - Orario di lavoro

Articolo 40 – Sospensione lavori in occasione Commemorazione Defunti

Articolo 41 - Vigilanza

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 42 – Orari espletamento servizi

Articolo 43 – Orari di apertura

Articolo 44 – Epigrafi, monumenti, ornamenti

Articolo 45 – Fiori e piante ornamentali

Articolo 46 - Materiali ornamentali

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 48 - Leggi ed atti regolamentari.

Articolo 49 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Articolo 50 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO

T I T O L O I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

(1) Il presente regolamento disciplina, ad integrazione ed in armonia con le norme di Legge e Regolamentari vigenti, i servizi, in ambito comunale, relativi alle attività cimiteriali, intendendosi per tali quelle sull'ammissione nei cimiteri comunali, sulla costruzione, gestione, la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza e manutenzione sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la sepoltura delle salme.

Articolo 2 - Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, avvalendosi dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 3 - Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

CAPO II - CIMITERI

Articolo 5 - Elenco cimiteri

(1) Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Capoluogo: Via Maccoppi (*planimetria allegata*);

b) F.ne Ripalta Vecchia: Via Ripalta Arpina (*planimetria allegata*).

Articolo 6 - Ammissione nei cimiteri comunali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Possono, inoltre, essere ricevute le salme di:

- a) persone nate in questo Comune (e per tali sono intesi anche coloro che, nati presso strutture sanitarie in altri Comuni, avevano la famiglia di origine residente in Comune di Madignano), o che vi hanno mantenuto per almeno 15 anni la residenza anagrafica;
- b) gli ascendenti o discendenti di 1° grado ed i collaterali di 2° grado di persone residenti in questo Comune;
- c) il cadavere del coniuge o altro familiare di 1° grado in linea retta di persone già sepolte nei cimiteri comunali;

(3) Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti, determinata come all'art. 16.

(4) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone già concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. Sono altresì ricevute le salme delle persone previste all'art. 31.

(5) Le eventuali richieste non rientranti nei precedenti commi 1) e 2), in presenza di situazioni particolari ed eccezionali non preventivate o preventivabili, potranno essere accolte dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

TITOLO II - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE, DURATA e LIMITI

Articolo 7 - Tipologia sepolture

(1) Nei cimiteri comunali, le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone decedute, sono sepolte in:

- > *Fossa* ad inumazione comune;
- > *Fossa* ad inumazione privata;
- > *Loculo* a tumulazione privata (Tipologia a *forno/punta* o di *fascia*);
- > *Tombe* e *Cappelle* di Famiglia;
- > *Ossario/cinerario* privato;
- > *Ossario/cinerario* comune.

(2) Con esclusione delle *fosse comuni* e dell'*ossario/cinerario comune*, tutte le altre tipologie di sepoltura privata sono soggette a concessione onerosa.

Articolo 8 - Sepolture private

(1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Il costo di cessione viene previsto nella allegata tabella al punto 2/a e 2/b.

(3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune possono riguardare:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari/nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture collettive (tombe o cappelle di famiglia).
- c) Nel caso di manufatti per Tombe e Cappelle di Famiglia realizzati dal Comune, il costo di cessione verrà definito tenendo conto sia del valore dell'area (come previsto nella allegata tabella al punto 2/a e 2/b), che dei costi sostenuti dal Comune per la realizzazione dei manufatti concessi in uso.

(4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed

esumazioni.

(6) La concessione è regolata da schema di contratto-tipo.

(7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (nel caso di sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 9 - Durata delle concessioni Le concessioni di cui all'articolo precedente sono sempre a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) La durata è fissata:

- a) in **99** anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in **50** anni per gli ossarietti/nicchie cinerarie individuali e per i loculi a sepoltura privata individuale;
- c) in ~~40~~ anni per i loculi a sepoltura privata individuali; **(lettera abrogata con delibera di consiglio n. 37 del 18.09.2024)**
- d) in **40** anni per le fosse ad inumazione privata individuale;
- e) in **10** anni per le fosse ad inumazione comune individuale.

(3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, di norma e per le sepolture private individuali, con la data di tumulazione della salma salvo quanto previsto nei casi di concessioni in prenotazione dal successivo art. 15.

(4) Alla scadenza della concessione, in assenza di rinnovo di cui al successivo Capo V o di stipula di una nuova concessione, i loculi torneranno nella piena disponibilità del comune.

Articolo 10 - Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in mensili, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, incamerando il deposito cauzionale di cui sopra.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi, ma solo cremata previo pagamento dei diritti relativi.

(6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 11 - Modalità di concessione

- (1) La sepoltura individuale privata, di norma, può concedersi solo in presenza di feretro o urna da tumularvi, e, comunque, con precisa individuazione del destinatario.
- (2) L'assegnazione avviene in base alla richiesta presentata. Per l'ordine di assegnazione verranno rispettati, a secondo della tipologia ed ubicazione del manufatto richiesto, i criteri annualmente determinati dalla Giunta Comunale in sede di programmazione delle concessioni, di cui al successivo art. 16. L'emanazione dei predetti criteri dovrà tener conto dei seguenti elementi: a) dovrà essere favorita l'assegnazione in concessione dei manufatti (loculi/ossari) di più vecchia edificazione, liberati a seguito di estumulazioni. b) nel caso di manufatti di più recente edificazione, mai utilizzati, si dovrà procedere ad assegnazioni parziali (per blocco o colonne), in modo tale da mantenere disponibilità di più tipologie e posizionamenti nelle file per assegnazioni future, tali da offrire nel tempo, possibilmente, pari opportunità di scelta ai richiedenti.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può' essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (4) La concessione può' essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, per futuro affiancamento (loculo adiacente) del coniuge o unico genitore superstite di figlio premorto, all'atto della richiesta di concessione per il defunto (e solamente per i loculi dichiarati disponibili, di cui al successivo art. 16).
- (5) L'assegnazione in concessione di aree, o manufatti, per le a concessione relative a sepolture collettive (tombe o cappelle di famiglia) è disposta con Bando pubblico, nel quale dovranno essere indicati: il numero e la posizione delle arre, o manufatti, assegnabili, i costi minimi di assegnazione, le tipologie di manufatti edificabili o edificati, le modalità ed i criteri per l'individuazione degli assegnatari, i termini per la presentazione delle domande.

Articolo 12 - Loculi soggetti a concessione.

- (1) Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili. I loculi doppi (con loculo sotterraneo) presenti nelle Cappelle individuate alle lettere H, I, L, M, N ed O, alla scadenza delle concessioni in essere (fatto salvo l'eventuale diritto al rinnovo, o al prolungamento di cui al precedente art. 9 – c. 5°), potranno essere concessi in uso solo relativamente al loculo con accesso diretto (con esclusione quindi del loculo sotterraneo).

Articolo 13 - Limiti alle concessioni.

- (1) La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata ai casi di "ammissione" previsti dal precedente art. 6.

Articolo 14 - Divieti di concessione.

- (1) Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
 - c) quando le salme per le quali si richiede la concessione sono già tumulate in altro loculo all'interno dello stesso cimitero, con esclusione dei casi di affiancamento del coniuge o parente di 1° grado defunto;
 - d) alle persone non residenti, quando la disponibilità di loculi risulti inferiore a quanto determinato all'art. 16 – comma 3°.
- (2) Il diniego sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

Articolo 15 – Concessioni in prenotazione

- (1) La concessione in prenotazione può essere effettuata unicamente nei casi previsti dal precedente articolo 11, comma 4°.
- (2) Nei casi di prenotazione, la concessione sarà soggetta al pagamento di un aggio annuale di prenotazione, dell'importo determinato nell'allegato tariffario, fino alla data di occupazione del loculo prenotato. Nei casi di prenotazione relativa a "loculi doppi con unica lapide abbinata", l'aggio annuale

dovrà essere versato fino alla data di occupazione del secondo loculo. Da tale data decorrerà il periodo di durata della concessione.

Articolo 16 - Programmazione delle concessioni

- (1) La Giunta comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da concedere in uso tra tutti quelli presenti edificati ed ancora non utilizzati, o per quelli per i quali può essere autorizzato rinnovo delle concessioni scadute.
- (2) In sede di prima applicazione, la Giunta Comunale provvederà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alle incombenze di cui al precedente punto 1).

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Articolo 17 - Atto di concessione

- (1) Le concessioni cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con scrittura privata. L'atto di concessione deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 8.

Articolo 18 - Tariffa delle concessioni

- (1) Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dalla data di arrivo al protocollo generale del Comune.
- (2) Le tariffe vigenti alla approvazione del presente Regolamento risultano dall'allegato schema tariffario.
- (3) I successivi adeguamenti tariffari saranno approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 19 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

- (1) La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie di cui all'art. 10 è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) che abbia una durata non superiore a mesi 18;
 - c) che venga stipulato regolare atto di concessione;
 - d) che venga versato il canone di concessione indicato nell'allegato tariffario.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Articolo 20 - Aventi diritto all'uso

- (1) Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
- (2) Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Articolo 21 - Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto già previsto dall'art. 20, il diritto d'uso delle sepolture private (Tombe o Cappelle di Famiglia) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente indicate nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del

concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

(6) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

(7) L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria, prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(8) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(9) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(10) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 22 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

(1) È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 23 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

(1) È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

(2) L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali, e pagamento della tariffa fissata.

CAPO IV – RINNOVO, REVOCA, DECADENZA e RINUNCIA DELLE CONCESSIONI

Articolo 24 – Rinnovo/proroga delle concessioni

(1) I concessionari e loro eredi, di norma, hanno diritto, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni, fatto salvo quanto disposto all'art. 16 e al comma 8 del presente articolo.

(2) Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda.

(3) L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

(4) Il rinnovo della concessione:

a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;

b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

(5) Il rinnovo della concessione rimane vincolato all'utilizzo per la salma al momento presente nel loculo. Non potrà, successivamente essere richiesta estumulazione per diverso utilizzo, salvo rinuncia alla concessione, come regolamentata al successivo art. 29.

- (6) A richiesta degli interessati, e con esclusione delle *fosse ad inumazione comune individuale*, è consentito, in luogo del rinnovo, la proroga, per una sola volta, per un **periodo di anni 10**, dietro il pagamento del canone di concessione rapportato alle tariffe applicate le nuove concessioni di cui in tariffa, con le modalità previste all'art. 24. **(comma abrogato con la delibera di consiglio n. 37 del 18.09.2024)**
- (7) È consentito anche, nel caso di concessioni relative a salme tumulate da meno di 40 anni, la possibilità di prolungare il contratto/la concessione, unitamente agli anni residui, fino al raggiungimento massimo di 50 anni di tumulazione. Il prolungamento è soggetto al pagamento di cui in tariffa.
- (8) Per i loculi a sepoltura individuale, scaduto il termine di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), non è possibile ottenere un rinnovo della concessione. Il concessionario dovrà optare per la collocazione dei resti all'interno di ossarietti/nicchie cinerarie individuali, stipulando una nuova concessione della durata di 50 anni, o all'interno delle fosse ad inumazioni comuni.

Articolo 25 - Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 26 - Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria della sepoltura concessa;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 14;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione riportate in concessione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e d) di cui sopra, è adottata, previa diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, con atto motivato e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile Servizio Cimiteriale, in base anche ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.

(5) Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

(6) Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari.

(7) La concessione decade automaticamente nel caso di estumulazione straordinaria, richiesta dal concessionario o dai familiari aventi diritto, della salma e/o dei resti mortali contenuti nel loculo/ossario oggetto della concessione, sia nel caso di trasferimento all'interno dello stesso cimitero sia per trasporto in altro cimitero.

Articolo 27 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 28 - Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 29 - Rinuncia alle concessioni

- (1) Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura **non è stata occupata** da salma. In tal caso, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, **spetterà** un rimborso sulle somme versate, rapportata agli anni di mancato godimento. Per determinare gli anni di godimento, la decorrenza verrà calcolata a partire dalla data del contratto, indipendentemente dall'uso o meno del manufatto concesso.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- (3) Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione di sepoltura, individuale o di famiglia, a tempo determinato di "N", anche nel caso di posti **parzialmente occupati**. In tal caso, la rimozione delle salme e resti mortali dovrà essere effettuata a cura e spese del concessionario ed al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetterà il rimborso sulle somme versate determinato come al precedente punto 1).
La rinuncia/retrocessione del loculo non è possibile se finalizzata ad acquisire altro loculo all'interno dei Cimiteri Comunali da utilizzare per la salma rimossa.
- (4) Ai concessionari, nel caso di tombe di famiglia, è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

CAPO V - DIVISIONE, SUBENTRI

Articolo 30 - Divisione, Subentri

- (1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione di aree o manufatti per sepolture private (Tombe o Cappelle di famiglia).
- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (4) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- (5) In caso di decesso del concessionario di area o manufatto per sepolture private (Tomba o Cappella di

Famiglia), i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(6) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(7) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(8) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno dei Cimiteri del Comune, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di "cittadini benemeriti" che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 32 – Doveri in ordine alla manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutto il tempo della concessione e per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Articolo 33 - Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per la destinazione a "Tombe di famiglia", impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

TITOLO III LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 34 - Accesso al cimitero - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

(1) Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

(2) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Custode del cimitero.

(4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, ed alle indicazioni fornite dal Custode del Cimitero.

Articolo 35 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati secondo le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

a) il numero dei loculi ipogei (*Tombe*) è fissato in numero massimo di **8**.

b) il numero dei loculi epigei (*Cappelle*) è fissato in numero massimo di **10**.

Nel caso i manufatti per Tombe e Cappelle di Famiglia vengano realizzati dal Comune, l'U.T.C. definirà il loro numero in sede di progettazione, in relazioni alle eventuali richieste, alle caratteristiche delle aree ed al loro corretto inserimento nel contesto architettonico.

(3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(7) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(8) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'assenso del Responsabile Servizio Tecnico.

Articolo 36 - Responsabilità - Deposito cauzionale

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, eventualmente forniti.

Articolo 37 - Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Tecnico.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio tecnico, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 38 - Introduzione e deposito di materiali

(1) All'interno delle aree cimiteriali è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Articolo 39 - Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio tecnico.

(2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Tecnico. Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Articolo 40 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Articolo 41 - Vigilanza

(1) L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dei depositi cauzionali versati.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 42 - Orari espletamento servizi

(1) Il Sindaco fissa, differenziate per stagioni, le fasce orarie nelle quali verrà garantito l'espletamento dei servizi cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni straordinarie).

(2) Per particolari esigenze di servizio od organizzative, potranno essere emanate disposizioni relative alla non effettuazione dei servizi in giornate festive.

Articolo 43 - Orario apertura

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- (4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 5 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 44 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

- (1) Sulle tombe, o loculi, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli. Le forme, le misure, il colore e i materiali utilizzati devono preventivamente essere comunicati al Responsabile del Servizio Tecnico, che ne valuterà la corrispondenza alle norme vigenti in relazione al carattere o alla zona del cimitero.
- (1) Le croci e monumenti posti sopra le fosse ad inumazione private, non possono sporgere oltre **130** cm dal piano di campagna, e non possono avere dimensioni che eccedano le misure di cm **85** di larghezza per cm. **190** lunghezza. La superficie della fossa da lasciare scoperta non deve, in ogni caso, essere inferiore ad **1/3** della superficie complessiva.
- (2) Gli ornamenti posti sulle lapidi a chiusura dei loculi non possono sporgere oltre **15** cm dal piano della lapide.
- (4) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, o di oggetti fissati in maniera provvisoria (con corde, colle, adesivi, ...).
- (5) Sulle **fosse di inumazione comune** è ammesso **esclusivamente il posizionamento di un cippo**, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, non sporgente oltre **80** cm dal piano di campagna, e di manufatti a delimitazione dell'area, con esclusione di monumenti o lapidi che ne coprano la superficie.
- (6) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (7) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti la concessione o loro aventi causa. Ogni danneggiamento a parti Comuni o lapidi ed ornamenti di altre sepolture private dovrà essere risarcito.
- (8) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (9) Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
- (10) La posa delle lapidi o dei copritomba non può in nessun caso dar luogo alla rimozione delle lastre di marmo poste a rivestimento dei setti verticali od orizzontali dei loculi od ossari.
- (11) Ogni lapide o copritomba posta in maniera difforme da quanto disposto al presente articolo, dopo previa diffida al titolare della concessione per l'adeguamento alle norme in parola, verrà rimossa a cura del Comune con addebito di spesa al titolare della concessione.

Articolo 45 - Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il custode li potrà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 46 - Materiali ornamentali

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero

o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Tutti i materiali rimossi restano nella disponibilità del Comune.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 48 - Leggi ed atti regolamentari.

(1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati:

- *il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 lug.1934, n. 1265, e successive modificazioni;*
- *il D.P.R. 03 novembre 2000, n° 396, sull'ordinamento dello Stato Civile;*
- *il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";*
- *la Legge 30 marzo 2001 n° 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";*
- *la L.R. 18/11/2003 n° 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"*
- *Il Regolamento regionale 09/11/2004 n° 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";*

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 49 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

(1) Con l'approvazione del presente Regolamento debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le disposizioni previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 50 – Entrata in vigore.

(1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

*Versione modificata in **vigore** dal **11.10.2024**
(data esecutività Delibera C.C. n 37 del 18.09.2024)*